



**Associazione Nazionale
Ragionieri Commercialisti**
Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti
e Libere Professioni Economiche

RASSEGNA FISCALE

GIOVEDI' 30 LUGLIO 2009

IL SOLE 24 ORE

Investimenti con doppio bonus

Per gli investimenti finanziati con aumenti di capitale l'incentivo è doppio. Infatti, oltre alla detassazione del 50% del costo dei macchinari, le società che nei prossimi sei mesi aumenteranno il capitale con apporti dei soci persone fisiche fino a 500mila euro potranno scontare dall'imponibile, per cinque esercizi, il 3% della ricapitalizzazione. Come attualmente previsto dal decreto legge 78/09, le due agevolazioni operano in modo separato, ma possono essere cumulate ottenendo uno sconto complessivo fino al 65% del valore investito. La detassazione Tremonti non richiede che l'impresa copra il costo dell'investimento con particolari forme di finanziamento. Ad essere detassato al 50%, infatti, è il costo sostenuto, nel periodo compreso tra luglio 2009 e giugno 2010 per l'acquisizione di nuovi macchinari e apparecchiature, indipendentemente da quando e da come queste vengono pagate. Le società di capitali che si avvalgono di finanziamenti esterni dovranno però considerare i limiti alla deduzione degli interessi basati sul cosiddetto test del RoI.

Luca Gaiani, *Doppio bonus sugli investimenti*, in *Il Sole 24 Ore*, 30/07/2009, pag. 29

Versamenti prorogati al 20 agosto

Sul sito del dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia è riportato il testo del Dpcm 24 luglio 2009 che proroga al 20 agosto 2009 i termini in scadenza dal 1° agosto. La tregua fiscale di Ferragosto giungerà ufficialmente alla nona edizione non appena il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il rinvio dei termini trascina tutti i pagamenti con i modelli F24, compresi quelli previdenziali, secondo le regole fissate dalla convenzione tra agenzia delle Entrate, Inps, Inail ed Enpals. Il differimento effettivo, in realtà, è di soli tre giorni se si considera che il 16 agosto 2009 cade di domenica e, quindi, la scadenza naturale era prevista entro il 17 agosto. E' opportuno ricordare che il differimento dei termini non riguarda la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, dovuto in base all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2009, concernente il differimento per l'anno 2009 dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio dal relativo decreto di approvazione del ministro dell'Economia e delle finanze.

Vincenzo D'Andò, *Il fisco rinvia i versamenti al 20 agosto*, in *Il Sole 24 Ore*, 30/07/2009, pag. 29

Unico, ultime verifiche sulle spese

In vista dell'appuntamento del 5 agosto per il versamento del saldo 2008 e dell'acconto 2009 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei contribuenti per i quali trovano applicazione gli studi di settore, i contribuenti sono alle prese con gli ultimi assestamenti, verifiche e controlli, secondo le indicazioni del Dpcm del 4 giugno 2009. Pagamento che deve essere effettuato con la maggiorazione



dello 0,4%. Tra le novità rispetto al passato va rammentata la disciplina relativa alle spese di rappresentanza e vitto e alloggio, sulla quale sarà bene convogliare gli ultimi controlli. Sarà quindi opportuno approfondire la corretta classificazione delle spese, dapprima ai fini Iva e, quindi, ai fini delle imposte dirette, e l'individuazione delle spese di vitto e alloggio. In relazione al primo aspetto si tratta di conteggiare correttamente le imposte a saldo, mentre per il secondo è necessario anche applicare una disposizione che impone un ricalcolo in sede di quantificazione degli acconti per il 2009.

S. Pellegrino – G. Valcarengi, *Unico alla verifica delle spese*, in *Il Sole 24 Ore*, 30/07/2009, pag. 30

ITALIA OGGI

L'investimento minimo apre all'Irap

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17533 del 28 luglio 2009, ha dato un altro giro di vite sull'Irap dei professionisti: basta investire 2500 euro in beni strumentali per pagare l'imposta. La Corte ha comunque lasciato aperta, almeno sulla carta, una strada per non pagare il tributo: il professionista deve dare prove certe dell'assenza dell'autonoma organizzazione. Autonoma organizzazione che, come si legge nella sentenza, è un requisito che non può essere escluso allorché l'attività del professionista presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitali e di lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo. Diventa, quindi, sempre più labile il confine tracciato dalla giurisprudenza sull'Irap dei piccoli professionisti. Nel caso sottoposto all'esame della Corte il medico che aveva chiesto il rimborso aveva investito solo 5 milioni delle vecchie lire.

Debora Alberici, *L'Irap per investimenti minimi*, in *Italia Oggi*, 30/07/2009, pag. 25

Pex solo con il requisito della commercialità

In commissione finanze, l'on. Daniele Molgora, durante il question time di ieri, ha fornito un importante chiarimento in merito alla corretta applicazione del regime delle partecipazioni esenti, di cui all'articolo 87 del dpr n. 917/1986 con particolare riferimento al requisito della commercialità, richiesto dalla lettera d), del citato articolo, posseduto dalla società partecipata. Partecipazioni esenti solo in presenza di società partecipate che, nel rispetto del requisito di commercialità, hanno iniziato effettivamente la propria attività e non anche in presenza di soggetti giuridici che hanno soltanto svolto un'attività propedeutica all'esercizio dell'attività produttiva. Nella risposta viene richiamata la circolare 4/8/2004, n. 36/E, con la quale le Entrate hanno chiarito a suo tempo, che il regime di esenzione deve restare subordinato all'esercizio di impresa con la conseguenza che la stessa deve coincidere con tutte le attività che danno luogo al reddito d'impresa, in un concetto ben più ampio rispetto a quanto indicato dal codice civile.

Fabrizio G. Poggiani, *Pex, campo ristretto*, in *Italia Oggi*, 30/07/2009, pag. 26

- Riproduzione riservata -